

Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Schroeder/Consiglio e Commissione(Causa T-205/14) ⁽¹⁾

«Responsabilità extracontrattuale — Dumping — Importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Regolamento (CE) n. 1355/2008 dichiarato invalido dalla Corte — Pregiudizio che la ricorrente asserisce di aver subito a seguito dell'adozione del regolamento — Ricorso per risarcimento danni — Previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni — Ricevibilità — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009] — Obbligo di diligenza — Nesso causale»

(2015/C 389/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Amburgo, Germania) (rappresentante: K. Landry, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito inizialmente da D. Geradin e N. Tuominen, successivamente da N. Tuominen, avvocati) e Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell'adozione del regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35), dichiarato invalido con sentenza del 22 marzo 2012, GLS (C-338/10, Racc., EU:C:2012:158)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La I. Schroeder KG (GmbH & Co.) è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 212 del 7.7.2014.

Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Hüpeden/Consiglio e Commissione(Causa T-206/14) ⁽¹⁾

«Responsabilità extracontrattuale — Dumping — Importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Regolamento (CE) n. 1355/2008 dichiarato invalido dalla Corte — Pregiudizio che la ricorrente asserisce di aver subito a seguito dell'adozione del regolamento — Ricorso per risarcimento danni — Previo esperimento dei mezzi di ricorso interni — Ricevibilità — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009] — Obbligo di diligenza — Nesso causale»

(2015/C 389/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: K. Landry, avvocato)